



Schema di

**CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E LA REGIONE DEL VENETO
FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE SUI TEMI DEL MERCATO E DELLE POLITICHE
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato CNEL), con sede in Roma, viale David Lubin 2, nella persona del suo presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio;

la **REGIONE DEL VENETO** di seguito denominata "Regione" con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nella persona del Presidente o suo delegato;

di seguito, congiuntamente, "**le Parti**"

PREMESSO CHE

- il CNEL è Organo di rilievo costituzionale (art. 99 della Costituzione) che ha tra le proprie attribuzioni quella di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e aggiorna la contrattazione collettiva nei settori pubblico e privato, sia a livello nazionale che decentrato;
- il CNEL, in attuazione dell'art. 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 predispone e approva rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte e favorendone l'elaborazione univoca;
- il CNEL considera la questione dei lavori connessi alle nuove tecnologia (cd gig-economy) e dei "nuovi lavori" in generale uno dei più rilevanti settori di analisi e ricerca per sviluppare proposte che assicurino le giuste tutele in coerenza con le esigenze di settori produttivi in costante evoluzione;
- il CNEL considera la previdenza complementare un istituto essenziale, per la tutela dei lavoratori e per il sistema del welfare italiano, che merita un costante lavoro istituzionale di analisi e approfondimento al fine di aggiornarne contenuti, modelli e funzioni in coerenza della ratio ispiratrice delle norme istitutive;
- la Regione Veneto con legge regionale 2017, n. 15, che ha assorbito e abrogato la precedente legge regionale n. 10/2007, definisce la nuova strategia della Regione in materia di welfare territoriale. L'obiettivo non è più limitato ad una azione di promozione e sviluppo della previdenza complementare, seppur ancora prioritario, ma mira a realizzare, con l'apporto delle parti sociali, sistemi regionali di welfare integrato, attraverso il riconoscimento, il sostegno e il monitoraggio delle forme di welfare collettive ;



ebb61f7



- le Parti hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione interistituzionale sui temi di comune interesse nel campo del mercato e delle politiche del lavoro, con specifico riguardo ai “nuovi lavori”, nonché alla previdenza complementare;
- le Parti, anche tenendo conto dei principi generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’esercizio delle rispettive finalità istituzionali in ambiti di interesse comune, intendono potenziare le sinergie fra Istituzioni e Organismi pubblici, nonché la condivisione delle rispettive esperienze e delle informazioni elaborate, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze di legge e dei relativi assetti amministrativi interni;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE CHE

Articolo 1 (Generalità)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro interistituzionale.

Articolo 2 (Finalità)

La presente Convenzione quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti per l’istituzione di specifiche iniziative comuni aventi ad oggetto analisi, ricerche e proposto in materia di “nuovi lavori” e previdenza complementare. La Convenzione fornisce la cornice normativa in attuazione della quale le Parti sottoscriveranno successivi accordi attuativi.

Articolo 3 (Modalità di attuazione)

In esecuzione della presente Convenzione, le Parti sottoscriveranno, entro un termine congruo, due distinti accordi esecutivi per la costituzione di un osservatorio permanente sui “nuovi lavori” e per la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l’analisi e monitoraggio degli indicatori sociali in materia di previdenza complementare e bilateralità. Sulla base della presente Convenzione quadro, le Parti potranno stipulare ulteriori e successivi accordi anche su materie qui non espressamente richiamate.

Articolo 4 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e a consentire il reciproco accesso a dati in proprio possesso nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti.

La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture del CNEL e le strutture della Regione, che potrà avvalersi dell’Ente strumentale Veneto Lavoro, presso il quale, ai sensi dell’art. 55 della Legge regionale n. 45/2017, è istituita l’Unità Operativa “Veneto Welfare”, le quali avranno facoltà di coinvolgere altri soggetti previa comunicazione tra le Parti medesime. In particolare, per l’attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo ciascuna delle Parti si avvarrà delle proprie risorse professionali, strumentali. Eventuali impegni economici saranno disciplinati nei successivi accordi oggetto di esecuzione della presente Convenzione.



ebb61f7



Articolo 5
(Durata e modifiche della Convenzione)

La presente Convenzione ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile per analogo periodo qualora non intervenga recesso di una delle Parti, da comunicarsi in forma scritta con preavviso di tre mesi.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

Articolo 6
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi ad attività riconducibili alla presente Convenzione e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti del Codice della privacy D.Lgs n. 196/2003, aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento al Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

La presente Convenzione è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Roma, _____

CNEL

REGIONE DEL VENETO

